



Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Monza, 12 Gennaio 2026

Circolare 03.2026

LEGGE DI BILANCIO 2026 (L. 30.12.2025 n. 199)

E' stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026; di seguito si riepilogano le principali novità.

Aliquota IRPEF - Riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione

Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000.

L'articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
- 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

La suddetta riduzione si applica a partire dall'1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

Detrazioni IRPEF per oneri - Spese sostenute dall' 1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro

In capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili. La detrazione spettante è diminuita di 440 euro per gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie.

Interventi di recupero edilizio - Spese sostenute nell'anno 2026 - Aliquote

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. "bonus casa"), sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote fissate per l'anno 2025.

La detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026;
- al 30% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027.
- al 50% se le spese sono sostenute dall'1.1.2025 al 31.12.2026, gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- al 36% se le spese sono sostenute dall'1.1.2027 al 31.12.2027, gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell'anno 2026 – Aliquote

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;

per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

Bonus mobili – Proroga

Viene prorogata anche per l'anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. "bonus mobili") quando sono realizzati determinati interventi edilizi.

Il limite massimo di spesa rimane fissato a 5.000 euro

Buoni pasto elettronici - Incremento esenzione

Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità

A decorrere dal periodo d'imposta 2026, è previsto l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare.

Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni

Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni.

Occorre evidenziare che:

- l'imposta sostitutiva del 21% dovuta per l'affrancamento si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni di cui all'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR;
- mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un'aliquota del 26%.

Affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta, risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi

Si definiscono locazioni brevi *"i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa"*. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



21%. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d'impresa, ecc. A partire dal periodo d'imposta 2026, da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità.

Rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2".

Causa di esclusione dal regime forfettario

Il regime forfettario non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l'importo di 35.000 euro.

Iper-ammortamenti

Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

- sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
- ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate". Viene quindi meno la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026. I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta. Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.

Limitazioni all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE

Le perdite fiscali sono portate in diminuzione dal reddito:

- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile;
- del periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile.

Credito d'imposta per design e ideazione estetica

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di *design* e ideazione estetica.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Il credito d'imposta per il 2026:

- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro;
- è utilizzabile in un'unica quota annuale.

Credito d'imposta per le imprese energivore

Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d'imposta che ricalca quello previsto dall'art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.

Rottamazione dei ruoli - Riapertura fino al 31.12.2023

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-*quinquies*"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali.

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, avviso di liquidazione, avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali.

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-*ter*" o "rottamazione-*quater*"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-*quinquies*", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati. I debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie. Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni - Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti

Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c'è più la soglia di 5.000 euro. Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).

Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti - Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall'1.3.2026)

È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatori e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dall'1.3.2026.

Definizione agevolata dei tributi locali

Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l'importo dovuto a titolo di tributo).

– PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026, ma si consiglia di interpellare il proprio Consulente del Lavoro per maggiori chiarimenti.

Incentivo all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026

Si prevede uno stanziamento di risorse per l'introduzione di un incentivo all'assunzione di personale. L'incentivo consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

Incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri

Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l'assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli. L'incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche:

- madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Incentivi per la trasformazione dei contratti

Si riconosce dall'1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da *full a part time*, in favore della lavoratrice o del lavoratore:

- con almeno tre figli conviventi;
- fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai datori di lavoro privati che consentono tale trasformazione è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.

Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale

Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. "bonus mamme" per il 2026.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



Si elencano le principali novità derivanti da decreti, circolari, interpelli, risoluzioni ecc. ecc. di fine anno 2025

– **DECRETO MILLE PROROGHE – PRINCIPALI NOVITA'**

Tra le principali novità si segnalano:

- la proroga dal 31.12.2025 al 31.3.2026 del termine entro cui le micro e piccole imprese devono adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali;
- il rinvio, fino al 30.9.2026, della possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l'epidemia da Covid-19;
- la proroga di 2 anni per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato.

– **OPZIONI PER L'IVA NEL SETTORE DELLA LOGISTICA – CHIARIMENTI**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del regime transitorio opzionale che consente l'assolvimento dell'IVA da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, per:

- le prestazioni dipendenti da contratti di appalto e subappalto;
- rese nei confronti degli operatori che svolgono attività di trasporto e di movimentazione merci e di logistica.

L'Agenzia delle Entrate afferma che, per individuare puntualmente le imprese committenti ai fini del regime opzionale, può farsi riferimento alla sezione H della classificazione ATECO 2025 ("Trasporto e magazzinaggio"). La circolare, peraltro, richiama a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni dei codici attività coinvolti (49.20, 49.41, 50.20, 51.21, 52.1, 52.21.4, 52.24, 52.25 e 53.10). La fattura emessa dal prestatore del servizio deve indicare, oltre all'imponibile, anche l'aliquota e l'imposta, con l'annotazione "*Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1 comma 59, legge n. 207 del 2024*" (in analogia a quanto previsto in materia di *split payment*).

– **OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' PER LE SPESE DI TRASFERTE E DI RAPPRESENTANZA – CHIARIMENTI**

L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 22.12.2025 n. 15, ha analizzato le novità sulla disciplina delle trasferte dei dipendenti, sia con riferimento alle modifiche introdotte dal DLgs. IRPEF-IRES, sia in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa. Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:

- anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo i parametri delle tabelle ACI, purché opportunamente comprovato e documentato;
- sono esclusi dal reddito imponibile anche i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate e sostenute durante le trasferte, e quelli relativi alle spese di parcheggio;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti si applica sia alle trasferte all'interno che fuori dal Comune.

– **REGIME DEL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL CPB 2025-2026**

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



In particolare, per tale versamento, che potrà essere effettuato in unica soluzione tra l'1.1.2026 e il 15.3.2026, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili con decorrenza dal 15.3.2026, sono utilizzabili i seguenti codici tributo:

- "4089" denominato "Ravvedimento anni pregressi - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB";
- "4090" denominato "Ravvedimento anni pregressi - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB";
- "4091" denominato "Ravvedimento anni pregressi - Imposta sostitutiva dell'IRAP - Soggetti che hanno aderito al CPB".

Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, il versamento dell'imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società in luogo dei singoli soci o associati.

– **SOMME DA CORRISPONDERE A SEGUITO DI UN ACCORDO DI MEDIAZIONE – RILEVANZA IVA**

E' stato precisato che sussiste una prestazione di servizi generica, resa da un fallimento a una società, se quest'ultima deve corrispondere una somma di denaro alla procedura concorsuale in esecuzione di un accordo di mediazione. La prestazione dovrà essere assoggettata a IVA con l'aliquota del 22%.

– **PREMIO INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026**

L'INAIL ricorda che:

- il versamento in unica soluzione, o della prima rata in caso di pagamento rateale, deve essere effettuato entro il 16.2.2026;
- la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025 deve essere presentata entro il 2.3.2026.

– **FINANZIAMENTI DEL BANDO ISI 2025**

E' stato pubblicato l'estratto del Bando ISI 2025, con cui l'INAIL stanZIA 600 milioni di euro destinati alle imprese che realizzano progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'ammontare del finanziamento dei progetti è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro, mentre non è previsto alcun limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti che richiedono un finanziamento per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Il finanziamento è concedibile a fondo perduto ed è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

– **COLLEGAMENTO TRA STRUMENTI DI PAGAMENTO E STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

A partire dall'1.1.2026 gli strumenti *hardware* o *software* mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici devono essere sempre collegati agli strumenti di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi (es. registratori telematici). Tali ultimi strumenti devono memorizzare in modo puntuale e trasmettere in forma aggregata, oltre ai dati dei corrispettivi, anche i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. Sono interessati

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it

R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



dall'obbligo in parola tutti i soggetti passivi IVA tenuti ad effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Restiamo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito.
L'occasione ci è grata per porgere i nostri più Cordiali Saluti.

Usape Group Stp S.R.L.

Usape srl
Via Gian Battista Mauri, 5 20900 Monza (MB)
tel. 039 329754 • fax 039 2311579
www.usape.it • info@usape.it
R.I. 02566150963 • REA-MB 1496783 • C.F. 02566150963
P.IVA 02566150963 • CAP. SOCIALE € 10.400 i.v.



MONZA
E BRIANZA

ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI